



## **Comune di Parma**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-1967 DEL 16/10/2020**

**Inserita nel fascicolo: 2020.V/2.11/2**

**Centro di Responsabilità: 36 0 1 0 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O.  
GARE E CONTRATTI**

Determinazione n. proposta 2020-PD-2479

**OGGETTO:** AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.: cessione del credito pro soluto per spese legali - Tribunale di Parma -Sentenza 3 luglio 2018, n. 999 - R.G. n. 3290/2014 (polizza RCT/O n. 800591580)



## Comune di Parma

**Centro di Responsabilità:** 36 0 1 0 - SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O.  
GARE E CONTRATTI

**Determinazione n. proposta 2020-PD-2479**

**OGGETTO:** AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.: cessione del credito pro soluto per spese legali - Tribunale di Parma - Sentenza 3 luglio 2018, n. 999 - R.G. n. 3290/2014 (polizza RCT/O n. 800591580)

### LA DIRIGENTE DEL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O. GARE E CONTRATTI

**VISTO** il contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (polizza rct/o n. 800591580) stipulato fra il Comune di Parma e Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.), in vigore dalle ore 24,00 del 30 giugno 2011 alle ore 24,00 del 31 marzo 2014;

**RICHIAMATO** l'art. 1917 c.c. secondo cui *"nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurazione è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto [...]. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata"*.

**VISTO** l'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione in base al quale *"la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dell/i danneggiato/i. (...). Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 c.c."* (c.d. patto di gestione della lite);

**VISTO** l'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Parma da un soggetto terzo, notificato al Comune di Parma e a Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.), al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in dipendenza del sinistro verificatosi in data 8 novembre 2012 nel territorio comunale in via Sidoli all'altezza di via Oradour;

**RICHIAMATA** la delibera n. 182 del 11 giugno 2014 con la quale la Giunta del Comune di Parma autorizzava il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra, affidando il patrocinio agli Avv.ti Giovanni Ludovico Isi e Giovanni Battista Isi del Foro di Parma, designati da Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.).

**VISTA** la sentenza del 3 luglio 2018, n. 999, con la quale il Tribunale di Parma, a definizione del procedimento R.G. n. 3290/2014, ha rigettato la domanda dell'attrice condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Parma, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;

**RILEVATO** che, pertanto, le spese di lite liquidate a favore del Comune di Parma ammontano a complessivi € **4.377,36** di cui € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali al 15%, € 138,00 per CPA al 4% ed € 789,36 per IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che il richiamato art. 7 del contratto di assicurazione configura un mandato in *rem propriam*, avendo la Compagnia assunto direttamente il diritto di condurre ed eventualmente transigere la lite;

**RILEVATO** che i compensi degli Avv.ti Giovanni Ludovico Isi e Giovanni Battista Isi sono stati corrisposti direttamente dalla Compagnia;

**RILEVATO ALTRESI'** che il Comune di Parma non ha assunto né assumerà alcun impegno relativamente ai compensi Avv.ti Giovanni Ludovico Isi e Giovanni Battista Isi;

**RITENUTO** opportuno per l'Amministrazione Comunale autorizzare la compagnia AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. al recupero delle spese di lite sentenziate a carico della parte soccombente evitando così all'Ente comunale di attivarsi in proprio con aggravio, da un punto di vista amministrativo/contabile e operativo, derivante dalla predetta attività che comporterebbe comunque, da ultimo, la liquidazione a favore della compagnia delle spese in questione risultanti di competenza della stessa in forza dell'incarico di patrocinio ricevuto dal Comune di Parma, giusta deliberazione di Giunta n. 182 del 11 giugno 2014;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dr.ssa Simona Colombo nella sua qualità di Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, giusto Decreto Sindacale DSFP 2019/16 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57654 II/1-5;

**VISTO** l'art. 87 dello statuto comunale;

#### **DETERMINA**

1. di approvare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di cedere *pro soluto* il credito di lite vantato in virtù della sentenza n. 999/2018 del Tribunale di Parma pari al complessivo importo di € **4.377,36** e, per l'effetto, di autorizzare AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) a incassare direttamente, o tramite un legale all'uopo autorizzato, il predetto importo;

3. di dare atto che la predetta somma non sarà introitata nel bilancio del Comune di Parma, in quanto ristoro delle spese di lite assunte da Carige Assicurazioni S.p.A. (ora Amissima Assicurazioni S.p.A.) ex art. 7 del contratto di assicurazione n. 800591580.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)